

# CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE O DI VOLONTARIATO PER AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETÀ COMUNALE

L'anno duemila..... il giorno ..... del mese di..... nella Residenza municipale,

TRA

il Comune di Pavullo nel Frignano rappresentato nella persona dell'Ing. Nobili Giovanni, la quale non interviene in proprio, ma quale Direttore Area Servizi Tecnici del Comune stesso in virtù dei provvedimenti del Sindaco n. 6 del 01.07.2019 successivamente rettificato con provvedimento n.7, dallo stesso assunto in data 30.07.2019, domiciliato ai fini del presente atto in Piazza Montecuccoli, 1 codice fiscale e partita iva 00223910365

E

l'Associazione..... nella persona .....nato a..... Cod. Fiscal....., residente a..... in ..... che agisce in qualità di Presidente della suddetta Associazione , di seguito denominata "Associazione" o con sede (cod. fiscale) - la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

RICHIAMATI:

- il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, il "Codice del Terzo settore";
- il Codice civile;
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241;
- la deliberazione di Giunta Comunale n..... del .....
- la Determinazione del Direttore Area Servizi Tecnici n..... del .....

PREMESSO CHE:

- il vigente Statuto Comunale stabilisce come precipuo compito del Comune quello di promuovere lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità nonché di valorizzare la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale e etnica, aventi tra le altre, anche la finalità culturali, realizzare, di essere in grado di cooperare con l'ente pubblico nell'assolvimento dei compiti di sua competenza;
- l'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto della sua autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;
- il Comune valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali, non aventi scopi di lucro, quale espressione e partecipazione dei cittadini;

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che "i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);
- l'attività del volontario è complementare e non sostitutiva alle normali attività dell'Ente;
- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;
- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

#### PREMESSO INOLTRE CHE

- il comma 1 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato";
- il comma 2 del medesimo articolo prevede che "le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate";
- l'art. 55 del suddetto codice stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:
  - il possesso di requisiti di moralità professionale;

- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

- dal giorno \_\_\_\_\_ e con validità temporale di mesi 24 è stato pertanto pubblicato, sul sito istituzionale [www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it](http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it) in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in regola con i requisiti previsti dalla normativa di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;

- è scopo dell'Associazione combattere i processi di emarginazione sociale promuovendo e sviluppando l'autogestione di servizi e della solidarietà;

- l'Associazione vuole partecipare, in collaborazione con l'Amministrazione, tramite l'attività volontaria dei propri membri, alla rimozione degli ostacoli di ordine sociale e culturale che impediscono un libero e consapevole uso dei servizi da parte di tutti i cittadini;

- è obiettivo condiviso l'attivazione di un processo di formazione e di partecipazione dei cittadini alla gestione e alla fruizione dei servizi presenti sul territorio, promuovendo le diverse attività promosse dall'ente pubblico come bene comune;

- si tratta di associazione qualificata, con capacità operativa e propositiva, presente nella realtà locale, per potenziare i servizi per tutti i cittadini e che i propri membri sono provvisti di necessarie competenze e formazione a quanto convenuto nel presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

### **ART.1 - Richiami e premesse**

Comune ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente convenzione.

### **ART.2 - Oggetto**

1. L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste nei successivi articoli della presente convenzione. La collaborazione sarà offerta da operatori volontari e/o dipendenti inseriti in apposito elenco, soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni.

- L'Associazione provvederà a propria cura e spese ai lavori di manutenzione di beni demaniali e patrimoniali comunali in base a specifici programmi operativi trimestrali nei seguenti settori:
  - a) AREE A VERDE, ARREDO URBANO, AREE CIMITERIALI, con programmazione trimestrale degli interventi, da concordare con il Direttore dell'Area Servizi Tecnici o suo delegato
    - Piccoli interventi di sfalcio erba in aree verdi/aiuole;
    - Pulizia aree verdi ed aiuole da rifiuti ed infestanti
    - Manutenzione ordinaria delle piante ed essenze arboree in genere, comprese quelle in vaso, attraverso: annaffiature, sovesci, zappettature, lavorazioni del terreno, concimazioni
    - Pulizia generica delle aree pubbliche e marciapiedi con asportazione dei rifiuti
    - Manutenzione delle attrezzature ludiche e di arredo urbano (panchine, staccionate, fontane, cestini, lampioni ecc.) con pulizia e segnalazione di eventuali rotture o guasti
    - Carteggiatura e verniciatura di attrezzature ludiche ed arredo urbano
    - Pulizia semestrale delle fontane comunali e della vasca dei pesci all'interno del Parco Ducale
    - Sfalcio e pulizia aree cortilive delle scuole
    - Sfalcio e pulizia aree interne ed esterne ai cimiteri
    - Svuotamento cestini all'interno delle aree verdi e dei cimiteri comunali
    - Carteggiatura e verniciatura cancelli ingresso cimiteri
    - Realizzazione di piccoli elementi di arredo urbano
  - b) STRADE, PIAZZE, EDIFICI ED ALTRI BENI IMMOBILI, con programmazione trimestrale degli interventi, da concordare con il tecnico del servizio Lavori Pubblici individuato dal Direttore dell'Area Servizi Tecnici:
    - Piccole opere di manutenzione alle superfici pavimentate di marciapiedi, pedonali, aree di sosta e viabilità (ripristino filette, chiusura di buche, ecc, anche con materiale fornito dal Comune);
    - Piccoli interventi di manutenzione alla segnaletica stradale e alla segnaletica turistica e di indicazione;
    - Piccole manutenzioni alle griglie e caditoie stradali a servizio del sistema di smaltimento delle acque superficiali;
    - Piccoli interventi di ordinaria manutenzione degli edifici comunali (anche con materiale fornito dal Comune);
  - c) ATTIVITA' VARIE
    - Servizi di supporto logistico per manifestazioni culturali, ricreative, sportive, ecc.;
    - Servizio di apertura e chiusura cancello cimitero del capoluogo negli orari concordati con il Direttore d'area servizi tecnici o suo delegato;

- L'attività dell'Associazione comprenderà anche la segnalazione tempestiva ai referenti tecnici comunali in merito ad ogni eventuale esigenza di interventi straordinari per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc..., presenti eventualmente nell'area, nonché l'eventuale presenza di materiale a rischio igienico;
- L'Associazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione, potrà avvalersi di altre associazioni per lo svolgimento degli interventi;

2. L'Associazione nel rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, nonché degli obiettivi e delle disposizioni della pubblica amministrazione, provvede a fornire la propria collaborazione per lo svolgimento delle attività sopra individuate, garantendo la disponibilità di un sufficiente numero di volontari aderenti e di eventuali dipendenti, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati. Il rapporto con eventuale personale dipendente o collaboratori è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

### **ART. 3 - Modalità di svolgimento delle attività**

Le modalità di svolgimento delle attività individuate nell'art. 2 della presente Convenzione dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale, dovranno avvenire in osservanza alle vigenti leggi in materia regolamento di esecuzione e leggi complementari.

L'Amministrazione comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare la corretta esecuzione degli interventi di manutenzione.

### **ART.4 - Esecuzione delle attività**

1. Per lo svolgimento delle attività, l'Amministrazione Comunale mette a disposizione dell'Associazione i dati necessari per lo svolgimento delle attività previste dalla convenzione in modo responsabile.

2. L'Associazione, in relazione alle attività descritte in convenzione, mette a disposizione i volontari, nonché l'elenco nominativo degli stessi. L'Associazione si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione, nei limiti della disponibilità dei volontari, siano rese nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

3. L'Associazione organizzerà le attività in modo che le prestazioni dei volontari rispettino il principio di rotazione ed assicurino la partecipazione. L'Associazione si impegna a garantire efficienza, puntualità e massimo impegno da parte dei volontari, che dovranno avere un comportamento adeguato in ogni circostanza nella quale sono chiamati ad operare.

### **ART.5 - Impegni del Comune**

1. L'attività oggetto della presente Convenzione potrà subire ridimensionamenti, modifiche, ovvero cessare, in relazione alla riorganizzazione delle attività predisposte dall'Amministrazione Comunale.
2. I referenti comunali controllano e verificano periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la regolarità, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione, anche attraverso incontri e relazioni trasmesse all'Amministrazione Comunale.

#### **ART.6 - Obblighi dell'Associazione**

- 1 Il responsabile dell'Associazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino la dignità personale, i diritti e le opzioni degli utenti.
2. L'Associazione provvede ad individuare un referente locale con compiti di coordinatore e ne comunica il nominativo all'Amministrazione.
3. L'Associazione è tenuta a presentare all'Amministrazione una rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed una relazione a consuntivo dell'attività, in cui siano evidenziati eventuali problematiche riscontrate.
4. L'Associazione è tenuta a comunicare i dati anagrafici relativi ai volontari impiegati nelle attività oggetto di convenzione. I volontari dovranno essere muniti di cartellino di riconoscimento.
5. L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione all'Ente di eventuali interruzioni, variazioni concernenti numero, modalità e tempi di impiego dei volontari adibiti allo svolgimento delle prestazioni oggetto della presente convenzione. L'Associazione è inoltre tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi situazione d'emergenza così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dell'attività; deve in ogni caso essere garantita collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Referente del comune e il Responsabile dell'Associazione.
6. I volontari impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.
7. L'Associazione si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita.
8. Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di Pavullo nel Frignano, neanche a titolo precario o a tempo determinato.
9. A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa rilasciata da \_\_\_\_\_ Agenzia di \_\_\_\_\_, numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_, scadenza \_\_\_\_\_.

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile all'attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso della quota del premio imputabile all'attività oggetto della convenzione e tale somma è compresa nel rimborso delle spese di cui alla presente convenzione.

#### **ART.7 - Rimborso delle spese**

1. Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

I costi oggetto di rimborso spesa potranno riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Carburante e affini;
- Spese per trasporto pubblico;
- Spese personali per il decoro dei volontari;
- rimborsi pasti eventualmente consumati durante lo svolgimento dell'attività oggetto di convenzione;
- Revisione e manutenzione dei mezzi;
- Costo personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- Assicurazioni;
- Dispositivi in dotazione ai volontari;
- Costi generali di gestione imputabili all'attività;
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l'Ente, l'organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari;
- spese per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione;
- spese per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi inerenti alla minuta manutenzione ;
- Rimborso spese ai volontari documentabili con idonei giustificativi di spesa, o a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo di €10,00 giornalieri ed € 150,00 mensili e l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;
- Costi telefonici sostenuti inerenti l'attività, nonché tutte le altre spese connesse (tariffe parcheggio ecc);
- eventuali spese oggettivamente non documentabili saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione, firmata dal presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese dovrà

comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi l'Associazione annualmente trasmette al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per lo svolgimento dell'attività;

- Costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile dei volontari (art.6 comma 9 presente convenzione) solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione;

**2.** La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al Comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.

**3.** L'intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.

**6.** Il Comune di Pavullo nel Frignano provvederà a liquidare il suddetto rimborso ogni trimestre, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

#### **ART. 8 - Durata**

**1.** La convenzione ha durata di anni 2 con decorrenza dalla sottoscrizione.

Il Comune si riserva la facoltà, qualora ricorrano le condizioni di legge, di rinnovarla per un uguale periodo di tempo previo assenso delle parti.

Il Comune e l'Associazione, di comune intesa, possono risolvere anticipatamente, rispetto alla scadenza naturale stabilita, la presente Convenzione.

#### **ART. 9 - Importo**

**1.** A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in complessivi Euro \_\_\_\_\_ annui per il periodo di validità della convenzione.

#### **ART. 10 - Risoluzione del rapporto**

**1.** Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;



- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

**2.** Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.2 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata/PEC, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

**3.** In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

### **Articolo 11 – Controversie**

I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

### **Articolo 12 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con PEC/raccomandata con ricevuta di ritorno.

### **ART. 13 - Foro competente**

**1.** Il Foro di Modena è competente per tutte le controversie giudiziali che dovessero insorgere in dipendenza della presente convenzione.

Pavullo nel Frignano li

PER IL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO

PER L'ASSOCIAZIONE

IL PRESIDENTE